



COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

Riviera delle Palme

Tel. 0182.91931
Fax 0182.991461
Cod. Fisc. 00314120098
info@comune.ceriale.sv.it
PEC comuneceriale@postecert.it

ALLEGATO C)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL TENNIS CON ANNESSO LOCALE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITO A CERIALE IN VIA CAMPO SPORTIVO N. 7 - CATEGORIA DEL SERVIZIO: ATTIVITA’ PRINCIPALE CODICE CPV 92610000-0 (Servizi di gestione impianti sportivi) – ATTIVITA’ SECONDARIA CODICE CPV 92600000-7 (Servizi sportivi) - CODICE CIG: Z1736F727E.

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Il Comune di Ceriale affida la gestione dell’impianto sportivo adibito al gioco del tennis, sito a Ceriale in Via Campo Sportivo n. 7, così composto:

- 1) - 2 campi da tennis regolamentari m. 18x36 in terra rossa con quattro pali in ferro con soprastanti 12 fari ogni campo per illuminazione;
- 2) - un campo da tennis non regolamentare di m. 15x33 in terra rossa;
- 3) - un campo da tennis regolamentare m. 18x36 in terra rossa sotto pallone tensostatico.
- 4) - prefabbricato a p.t. uso zona somministrazione alimenti e bevande-spogliatoio-servizi vari di circa mq. 100 con i seguenti beni all’interno: nel locale uso bar un bancone ad angolo di circa mt. 4+2 in muratura coperto con lastra di granito, quattro termosifoni in alluminio di cui due a 8 elementi, uno da 10 elementi e uno da undici elementi.

L’impianto di cui sopra verrà affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. L’affidatario dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui accetta di prendere in carico lo stesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova, di riconoscere e dichiarare che è adatto all’uso a cui è destinato, rinunciando contestualmente ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, obbligandosi altresì alla riconsegna nei termini di legge.

L’arredamento e le relative attrezzature inerenti il locale di cui al punto 4), necessarie per renderlo idoneo all’uso a cui è prevalentemente destinato (attività somministrazione alimenti e bevande), non comprese nell’inventario di cui all’allegato E) della Lettera di invito, è a totale carico e spese dell’affidatario e dovrà essere effettuato in ottemperanza alla vigente normativa in materia, **entro 30** giorni dalla data di decorrenza della relativa Convenzione. Entro lo stesso termine, l’affidatario dovrà munirsi di tutte le relative autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’affidatario dovrà garantire l’apertura al pubblico durante tutto l’anno, salvo i periodi di ferie consentiti dalla normativa vigente nonché le cause di forza maggiore (malattia ecc.) debitamente comprovate e comunicate al Comune.

Art. 2

Durata dell'affidamento e luogo di esecuzione

L'affidamento della gestione ha la durata **di anni 6 (sei), a partire dal 01 Gennaio 2023.**

Il Comune si avvale della facoltà di utilizzare una proroga "tecnica" per un massimo di 3 mesi dalla scadenza della concessione, nella necessità di assicurare la gestione e l'uso dell'impianto sportivo di cui trattasi e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo concessionario. Il luogo di esecuzione è in Ceriale (SV) - Via Campo Sportivo n. 7.

Art. 3

Valore presunto dell'affidamento

Il valore complessivo (per sei anni) presunto dell'affidamento è pari a circa E. **16.608,00** (esclusa I.V.A.).

Art. 4

Affidamento del servizio

Il servizio sarà affidato tramite l'espletamento di una procedura di R.D.O sulla piattaforma telematica TRASPARE del Comune di Ceriale, preceduta dalla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. I soggetti che hanno manifestato in tempo utile un interesse al presente affidamento ed in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a presentare la loro offerta sulla piattaforma di e-procurement TRASPARE del Comune di Ceriale.

L'affidamento del servizio avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa a ciascuno di essi, nonché i sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi di seguito indicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per un **totale massimo di 100 punti**, articolati in **80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica**

I soggetti partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 6 del relativo Disciplinare di gara.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta presentata purchè risulti validamente ammessa.

Art. 5

Corrispettivo

Il canone annuo dovrà essere versato in un'unica soluzione in via anticipata entro il 31.01 di ogni anno. L'importo è indicizzabile di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT medio prezzi al consumo per le famiglie del mese di Novembre di ciascun anno.

Art. 6

Personale della gestione

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere alle esclusive dipendenze dell'affidatario che assumerà a suo carico tutte le spese ed oneri relativi.

Art. 7

Spese ed oneri a carico dell'Affidatario

Restano a carico esclusivo dell'affidatario tutti i seguenti obblighi e le relative spese riguardanti la gestione ed in particolare (elenco indicativo ma non esaustivo):

- 1) – gestione del personale in regola con la vigente normativa in tema di lavoro, adempimenti previdenziali, assicurativi ecc.;
- 2) - gestione ordinaria;
- 3) - manutenzione dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature elettriche, porte, serrature, illuminazione, fari, infissi e vetri (compresa la loro sostituzione in caso di rottura);
- 4) - installazione presso l'impianto di cui trattasi di un defibrillatore secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero della Salute del 24.03.13),
- 5) - manutenzione caldaia ed impianto di riscaldamento;
- 6) - espurgo e pulizia degli scarichi , dei lavandini, docce e WC.;
- 7) - manutenzione aree verdi;
- 8) - manutenzione terreni di gioco, pallone tensostatico e quant'altro necessario per il mantenimento degli stessi;
- 9) - pulizia dei locali, terreni gioco, aree verdi ecc.;
- 10) - assicurazione responsabilità civile verso terzi;
- 11) - spese di energia elettrica, di riscaldamento, telefoniche ecc.;
- 12) - intestazione e pagamento di TUTTE le utenze (gas, luce, acqua: compresa quella per annaffiare i campi, i giardini, le aree verdi ecc.);
- 13) - verifica e manutenzione periodica degli impianti, delle attrezzature, degli estintori ed adempimenti previsti dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;
- 14) - verniciatura periodica di tutte le opere in ferro;
- 15) - manutenzione panchine;
- 16) – arredamento locali di cui al punto 4) dell'art. 1) del presente capitolato, in modo da renderli idonei all'uso a cui sono destinati (attività di somministrazione di alimenti e bevande). Le strutture fisse alla scadenza della Convenzione rimarranno di proprietà del Comune;
- 17) – pagamento al Comune del corrispettivo annuo dovuto;
- 18) – tutte le autorizzazioni , nulla osta, permessi e quant'altro necessario per l'avvio e la conduzione dell'attività da intraprendersi nonché per l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione dell'impianto;
- 19) – realizzazione di tutti gli interventi preventivi e di messa a norma di impianti e parti immobiliari necessari a renderli idonei alle attività ivi realizzate, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della Convenzione.**

In merito all'onere di cui al punto 4), l'affidatario dovrà comunicare al Comune il nominativo (o i nominativi) del soggetto che ha partecipato e superato con esito positivo il corso esecutore rianimazione cardiopolmonare defibrillazione (BLS-D) previsto dal D.M. 24.03.13, inviando altresì copia del relativo attestato.

In merito all'onere di cui al punto 10), l'affidatario dovrà inviare al Comune copia della relativa polizza di assicurazione, con decorrenza dalla data di presa in carico della struttura.

In merito all'onere di cui al punto 12), l'affidatario dovrà recarsi all'Ufficio acquedotto del Comune per effettuare l'intestazione a proprio nome di entrambi i contatori dell'acqua ivi presenti.

Tutte le utenze ed i contatori dovranno essere volturati entro un (1) mese dall'aggiudicazione definitiva.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui sopra potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dell'affidatario, sia da ditte esterne incaricate dallo stesso, fatto salvo il rispetto di tutte le norme vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni e al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

Art. 8

Obblighi dell'Affidatario rispetto all'esercizio

L'Affidatario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) - gestire direttamente la struttura (compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed astenersi dall'usare l'impianto sportivo per uso diverso da quello a cui è destinato. E' assolutamente vietato ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi del complesso di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione. Qualunque modifica apportata alla ragione sociale dell'affidatario che possa influire sulla valutazione effettuata in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
- b) - servirsene per l'uso del gioco del tennis ed attività connesse;
- c) - utilizzare l'impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti);
- d) - effettuare la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incombenze inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionale gli impianti all'uso cui essi sono destinati. Per una più dettagliata identificazione degli oneri di manutenzione ordinaria a carico del gestore si rinvia, per un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, a quanto contenuto nel Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- e) - mettere gratuitamente a disposizione del Comune gli impianti e le relative attrezzature qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale, sportivo, turistico e sociale, nell'intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati);
- f) - l'Affidatario si obbliga inoltre a realizzare i progetti di cui ai punti A2.4 – A2.5 – dell'art. 5 del Disciplinare di gara. Saranno a carico del gestore tutti gli oneri dei progetti suddetti comprese le spese per manifesti, locandine e informazione varia;
- g) - realizzare gli **interventi migliorativi contenuti nel** progetto presentato in sede di gara, inerenti spese di investimento per immobili riguardanti il complesso sportivo, di cui al punto A2.6 dell'art. 5 del Disciplinare di gara. Tali interventi dovranno essere **completati entro 2 anni** dalla data di decorrenza della Convenzione. La realizzazione di tali interventi dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia ed ottenere tutte le relative autorizzazioni necessarie. A garanzia dell'impegno assunto per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, l'Affidatario dovrà costituire, in sede di stipula della relativa Convenzione, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10 per cento del totale del costo dell'investimento. L'importo di tale fideiussione verrà interamente incamerato dal Comune nel caso di mancata realizzazione e/o completamento dell'intervento nel termine di cui sopra.

Relativamente alle spese per il rifornimento idrico sono a carico dell'affidatario sia quelle relative all'inaffiamento dei campi da tennis sia quelle relative all'utilizzo dell'acqua negli spogliatoi e nell'ambito dell'eventuale attività commerciale ivi svolta (somministrazione alimenti e bevande, docce ecc).

L'affidatario dovrà, entro il 31 Marzo di ogni anno, presentare all'Ufficio Sport del Comune di Ceriale una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente contenente il numero e la

tipologia delle attività svolte, compresi i corsi, le attività sportive e ludiche, il numero dei fruitori, la descrizione dei progetti realizzati di cui ai punti A2.4-A2.5 dell'art 5 del Disciplinare di gara. Dovrà inoltre presentare copia del Bilancio consuntivo regolarmente approvato.

Art. 9

Introiti di competenza del gestore

Restano di esclusiva competenza del gestore gli introiti derivanti da:

- 1) - noleggio campi
- 2) - quote associative
- 3) - pubblicità
- 4) - proventi derivanti dalla gestione dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- 5) - eventuali quote derivanti dall'attività agonistica.

Le tariffe sono liberamente stabilite dall'affidatario tranne quelle relative al progetto di cui al punto A2.4 dell'art. 5 del Disciplinare di gara, per il quale si applicano le tariffe stabilite annualmente dal Comune di Ceriale con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 10

Attrezzature ed obblighi inerenti

La consegna del complesso sportivo verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune e uno del gestore.

Al momento della consegna sarà redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono affidati al gestore.

Detti beni, attrezzature ed arredi, così come gli impianti e le strutture, dovranno essere riconsegnati al Comune al termine della gestione nelle stesse condizioni d'uso specificate nel predetto verbale. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato ed al Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, ogni danno accertato comporterà per l'affidatario l'obbligo al relativo risarcimento.

Il Comune mette a disposizione dell'affidatario il materiale, che dovrà essere visionato al fine della presentazione dell'offerta, indicato nell'allegato E alla lettera di invito che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa e restituito unitamente all'offerta.

Resta inteso che l'affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite né variare quelle esistenti, salvo autorizzazione dell'Ente proprietario.

L'affidatario può eseguire a proprie spese e previa autorizzazione scritta del Comune tutti i lavori di sistemazione o miglioria, di qualunque natura, che ritenesse utili o necessari; per tali lavori l'affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto.

Ogni responsabilità per danni ad associati, dipendenti e terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente è ad esclusivo carico dell'affidatario che espressamente manleva il Comune di Ceriale da ogni richiesta risarcitoria in merito.

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili all'affidatario (es: derivanti da mancati interventi di manutenzione ordinaria), l'eventuale adeguamento degli impianti alle normative di legge, nonché l'eventuale nuova costruzione o sostituzione di opere ed impianti, ritenute necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Nulla potrà pretendere il gestore per eventuali sospensioni dell'attività dovute all'esecuzione dei predetti lavori.

Art. 11

Manleva

Il Comune di Ceriale si intende manlevato al riguardo dell'osservanza da parte dell'affidatario del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo.

L'affidatario si impegna altresì ad operare nel pieno rispetto della normativa prevista dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Fermo restando l'obbligo inerente l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività di tennis, l'affidatario manleva il Comune di Ceriale da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene di cui sopra ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi e si impegna a tal fine a stipulare apposita ed adeguata polizza assicurativa.

Art. 12

Attività di somministrazione alimenti e bevande

All'affidatario è attribuita la facoltà di esercitare, nei locali dell'impianto sportivo di cui al punto 4) dell'art. 1) del presente capitolato, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dalla L.R. 01/07 (Testo unico in materia di commercio), previo il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni ed il possesso dei relativi requisiti. Tale attività dovrà essere svolta direttamente dall'affidatario essendo vietata qualunque forma di sub concessione.

Art. 13

Risoluzione e decadenza della Convenzione

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, e fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escutendo la garanzia definitiva, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa, nei seguenti casi di inadempimento, salvo comunque il risarcimento dei danni:

- 1) – qualora l'affidatario risulti privato anche di uno solo dei requisiti previsti per l'ammissione alla gara;
- 2) – qualora l'affidatario abbia dato in sub concessione la gestione dell'impianto sportivo e/o dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- 3) – qualora l'affidatario utilizzi i beni concessi per usi diverso da quello pattuito
- 4) – qualora l'affidatario non produca la/le fidejussione/i e copia dell'assicurazione di cui agli articoli 16 e 7 del presente capitolato;
- 5) – in caso di abituale deficienza, negligenza, e inadempienza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza (minimo 3 volte) delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale;
- 6) - per non aver volturato i contatori e le utenze nel termine perentorio di un (1) mese dall'aggiudicazione;
- 7) – quando i pagamenti delle utenze/tributi locali a carico dell'affidatario sono effettuati con ritardo superiore a tre mesi. Sono fatte salve eventuali soluzioni di rateizzazioni utenze/tributi o simili;
- 8) – accertate violazioni di rilievo penale commesse nell'esercizio delle funzioni da parte del personale incaricato della gestione dell'impianto sportivo e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- 9) – mancato completamento degli interventi migliorativi di cui al punto g) dell'art. 8) del presente capitolato entro i termini previsti.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo, fatte salve le procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Ditta aggiudicataria non potrà partecipare alla successiva procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo adibito al gioco del Tennis.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara classificatisi utilmente in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, con addebito alla Ditta inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Resta comunque salva, per l'Amministrazione, sia l'applicazione delle penali previste all'art. 14 del presente Capitolato che la pretesa degli eventuali ulteriori danni.

La decadenza comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constatare da apposito verbale di assunzione del possesso, e l'incameramento dell'intera cauzione a titolo di penale e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

Dichiarata la decadenza, l'affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Art. 14

Penalità e risoluzione della Convenzione

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, risultanti dal rapporto dei competenti uffici comunali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, sono irrogate dal T.P.O. dell'Area Affari generali e programmazione in misura variabile tra E. 250,00 ed E. 1.500,00 a seconda della gravità di ogni inadempienza.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione della Convenzione come previsto dall'art. 13 del presente capitolato.

L'ammontare delle penalità dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. l'aggiudicatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché

ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

Art. 16

Garanzie definitive

Per la sottoscrizione della Convenzione l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione (art. 103 D.L.vo 50/16) con le modalità di cui all'art. 93 del D.L.vo 50/16, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (canone offerto per tre anni). Tale fidejussione dovrà avere la durata pari a quella del contratto e viene prestata a garanzia del perfetto e pieno adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e/o del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle relative obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

In caso di presentazione del progetto inerente gli interventi migliorativi di cui al punto A2.6 dell'art. 5 del Disciplinare di gara, l'Affidatario dovrà prestare a garanzia dell'impegno assunto per la realizzazione del progetto di cui trattasi ed a tal fine dovrà costituire, in sede di stipula della relativa Convenzione, ulteriore fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10 per cento del totale del costo dell'investimento. L'importo di tale fideiussione verrà interamente incamerato dal Comune nel caso di mancata realizzazione e/o completamento dell'intervento nel termine di cui sopra.

Art. 17

Nullità della cessione e del subappalto

E' assolutamente vietata ed è conseguentemente da considerarsi nulla la cessione anche parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50 e ss.mm.ii. cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto la Ditta affidataria resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Art.18

Recesso

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso comporta l'automatico trasferimento del possesso dell'impianto, fatto constatare in verbale di assunzione del possesso e l'immediato svincolo delle garanzie.

Art. 19

Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Comune e l'aggiudicatario in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, competente a giudicare sarà l'autorità giudiziaria, con esclusione di arbitrato. Il Foro competente è quello di Savona.

Art. 20

Prevenzione interferenze illecite

La ditta affidataria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, finalizzata alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritta dal Comune di Ceriale, in data 14.11.2017, con la Prefettura di Savona. Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ceriale.

Il mancato rispetto dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto

Art. 21

Trattamento dei dati personali

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – ADEMPIMENTI

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Conseguita l'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:
 - a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
 - b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
 - c) le operazioni di trattamento previste;
 - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
 - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
 - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.

g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);

4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:

- a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
- b) informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con Pago.PA S.p.A.;
- c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
- d) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
- e) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
- f) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
- g) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
- h) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
- i) l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
- l) l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;

6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR - il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.

7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:

- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
- b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
- d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
- e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso

un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.

8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione.

A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:

- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
- b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
- d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
- e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
- f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).

9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:

- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
- b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
- c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.

2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 nonché di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di CERIALE quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, e risponde direttamente e indirettamente di tale obbligo anche per ogni proprio dipendente.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 per quanto compatibili da quanto previsto dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di CERIALE, Piazza Nuova Italia n. 1 – 17023 - Ceriale, Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa. Il Titolare ha affidato l'attuazione integrale del sistema di protezione e delle misure di prevenzione dei rischi ai vari Responsabili apicali dell'ente. E' stato designato, tra gli altri, anche il Responsabile P.O. dell'Area Affari Generali e Programmazione.

Art. 22

Osservanza della Convenzione e richiami di Legge

L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio di gestione affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente capitolato.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato si fa espresso richiamo e rinvio alle vigenti norme generali in materia di appalti di pubblici servizi per quanto applicabili al presente affidamento.

L'Affidatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione di tali norme.

Art. 23

Spese per la Convenzione

Saranno a completo ed esclusivo carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti la presente Convenzione, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e di diritti di segreteria, se dovuti.

Art. 24

Disposizioni finali

L'affidatario si considera, all'atto della presentazione dell'offerta nonché dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell'ubicazione dell'impianto, dello stato in cui si trova e dell'idoneità dello stesso all'uso a cui è destinato, così come risulta da dichiarazione allegata in sede di gara.

Il Comune comunicherà all'affidatario ogni provvedimento che modificasse la situazione preesistente.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia. L'affidatario, nel corso dello svolgimento del servizio deve aggiornarsi ed attenersi alle normative in materia di ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e quant'altro di propria pertinenza, che verranno emanate durante la durata del contratto.

In particolare, a titolo non esaustivo, si applicano:

- Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo Regolamento;
- Testo unico in materia di commercio (L.R. 01/07);
- D.L.vo n. 50 del 18.04.16 (Codice Appalti);
- Normativa nazionale e regionale in materia di sport;
- Codice Civile.

E' fatto obbligo dell'affidatario di osservare e fare osservare costantemente le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze le disposizioni comunali vigenti che abbiano comunque attinenza con i servizi dallo stesso assunti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'aggiudicatario dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole contenute negli articoli 13, 14, 17, 18, 19 e 20.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
